

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE
DOTT.SSA SILVIA GRIGOLETTI
DOTT. GIANLUCA CALZONA

VIA CESAREA 11/6 16121 GENOVA

TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Genova, 4 febbraio 2025

Alla Preg.ma Clientela

CIRCOLARE DI STUDIO N.5 -2025

IVA SUI DISTACCHI DEL PERSONALE – NOVITA' DAL 1.1.2025 **FATTURE DI ACQUISTO NON RICEVUTE- REGOLARIZZAZIONE – NOVITA'**

Iva sui distacchi del personale – novità dal 1.1.2025

In attesa di chiarimenti ministeriali, sintetizziamo alcune novità, di estrema importanza, introdotte con la legge 14 novembre 2024 n. 166.

A far data dal 1.1.2025 i prestiti e i distacchi di personale non beneficiano più della esclusione da iva, ma rientrano tra le operazioni soggette ad iva ordinaria.

Le nuove disposizioni, conseguenti alla abrogazione dell'art. 8 comma 35 della l. 67/88, si applicano ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1.1.2025.

Non è pertanto più rilevante, ai fini della imponibilità ad iva del corrispettivo pattuito, se questo sia esattamente pari al costo sostenuto dal soggetto distaccante, ovvero sia maggiorato di un *fee* o altro compenso: il corrispettivo diventa interamente assoggettato ad iva.

Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai soggetti passivi anteriormente alla entrata in vigore della nuova disposizione. Pertanto, stando al tenore letterale della norma, sembrerebbe che possano rimanere esclusi da iva i corrispettivi relativi a contratti ancora in essere al 1.1.2025 o il cui rinnovo sia avvenuto anteriormente a tale data, sempre che, ovviamente, il corrispettivo rappresenti il mero costo del personale oggetto di distacco.

Sul punto si attende un necessario chiarimento ministeriale.

Regolarizzazione di fatture di acquisto non ricevute o irregolari

A seguito di alcuni quesiti pervenuti allo Studio, riteniamo opportuno soffermarci su alcune novità che fanno riferimento alle modalità con cui il committente del servizio o il cessionario del bene, possono regolarizzare l'omessa o irregolare fatturazione del prestatore del servizio o del cedente il bene.

Questa regolarizzazione, con riguardo alle violazioni commesse fino al 1° settembre 2024, avveniva, da parte del committente/cessionario, con:

- la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'omessa fatturazione del prestatore/cedente entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione
- la comunicazione della irregolare emissione entro il trentesimo giorno dalla annotazione della fattura irregolare
- in entrambi i casi (fattura omessa e fattura irregolare) il committente/cessionario era anche tenuto al versamento dell'imposta o della maggiore imposta.

Le novità introdotte, con effetto dal 1° settembre 2024, comportano per il cessionario/committente solo l'obbligo della comunicazione all'Agenzia delle Entrate della omissione o irregolarità entro 90 giorni

STUDIO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

e

Managing Consulting S.r.l.

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE
DOTT.SSA SILVIA GRIGOLETTI
DOTT. GIANLUCA CALZONA

VIA CESAREA 11/6 16121 GENOVA

TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

dal termine in cui doveva essere emessa la fattura omessa o da quando è stata emessa la fattura irregolare.
Nessun pagamento di imposta è più dovuto da parte del cessionario/committente.

Tuttavia, in base alla nuova norma, la tardività o l'omissione della segnalazione da parte del cessionario/committente, comportano una sanzione, a suo carico, pari al 70% dell'imposta con un minimo di 250 €.

Dal 1° aprile 2025 la segnalazione dovrà essere effettuata emettendo un file XML con codice TD29 che contenga i dati del cedente/prestatore.

Resta quindi il dubbio su come il cessionario/committente debba comportarsi fino a tale data.

Per ogni eventuale chiarimento o approfondimento, si invita a contattare il professionista di riferimento,
Cordialmente,

Studio Torazza Papone - Managing Consulting Srl